
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 febbraio 2010, n. 13/R

Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio).

(Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 24.02.2010)

INDICE

PREAMBOLO

Art.1 - Modifiche all' articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio)

Art. 2 - Modifica all' articolo 3 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 3 - Modifiche all' articolo 4 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 4 - Modifiche all' articolo 5 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 5 - Modifiche all' articolo 6 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 6 - Modifiche all' articolo 8 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 7 - Modifiche all' articolo 9 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 8 - Modifica all' articolo 10 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 9 - Inserimento dell' articolo 10bis nel d. p.g.r. 32/R/2006

Art. 10 - Modifiche all' articolo 12 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 11 - Modifica all' articolo 13 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 12 - Inserimento dell' articolo 13 bis nel d. p.g.r. 32/R/2006

Art. 13 - Sostituzione dell' articolo 14 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 14 - Modifiche all' articolo 15 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 15 - Modifiche all' articolo 16 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 16 - Modifiche all' articolo 17 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 17 - Modifica all' articolo 18 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 18 - Modifica all' articolo 19 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 19 - Sostituzione dell' articolo 20 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 20 - Modifica all' articolo 21 del d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 21 - Sostituzione dell'allegato 3 al d.p.g.r. 32/R/2006

Art. 22 - Sostituzione dell'allegato 4 del d.p.g.r. 32/R/2006

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 4 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32 (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 03 settembre 2009 ;

Visto il parere della direzione generale presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2009, n.1159;

Visto il parere delle commissioni consiliari "Agricoltura" e "Territorio e Ambiente" nella seduta congiunta dell' 8 gennaio 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2010, n. 165;

Considerato quanto segue

1. la definizione di stallatico di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152) è riferita al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per rendere conforme la definizione di stallatico prevista dal decreto ministeriale del 6 aprile 2006. Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi si uniforma la definizione del regolamento regionale a quella del decreto ministeriale citato;

2. la definizione dei fanghi di depurazione viene sostituita per renderla conforme al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

3. la disciplina nazionale in materia di fertilizzanti è stata modificata ed è pertanto opportuno aggiornare nel testo il riferimento normativo;

4. l'utilizzazione dei fanghi di depurazione è disciplinata in Regione Toscana dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n.14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche) è pertanto opportuno al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi modificare l'articolo 5;

5. per le norme che prevedono la possibilità di anticipare o ritardare a livello aziendale il periodo di divieto di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, dei liquami e dei fanghi nonché delle deiezioni di avicunicoli sono state riscontrate alcuni problemi applicativi. Pertanto, è necessario intervenire su tali disposizioni in particolare per chiarire che il periodo massimo di sospensione deve comunque essere rispettato e per prevedere in quali casi è possibile riportare nel registro aziendale la variazione del periodo di divieto, dando anche specifiche tecniche relative alle colture in pieno campo che utilizzano l'azoto in misura significativa nella stagione autunno invernale;

6. il decreto ministeriale 7 aprile 2006 prevede per l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio il 31 dicembre 2010, è pertanto necessario modificare il vigente termine;

7. il termine per l'adeguamento dei contenitori esistenti fa riferimento all'istituzione delle zone vulnerabili. In fase di applicazione si è ritenuto opportuno riferire il termine per l'adeguamento dei contenitori esistenti a partire dalla perimetrazione e non dall' istituzione della zona

vulnerabile in quanto solo dalla perimetrazione è possibile individuare in maniera univoca le particelle ricadenti in detta zona. Da ciò ne consegue la necessità di intervenire sul periodo di adeguamento per i contenitori già esistenti;

8. per gli allevamenti con produzione inferiore a 600 chilogrammi per anno di azoto al campo è opportuno prevedere una disciplina semplificata in ragione della ridotta quantità di produzione;

9. per rendere meno onerosa la costruzione dei nuovi contenitori di stoccaggio e considerate le enormi difficoltà di carattere tecnico/strutturale per l'adeguamento dei vecchi contenitori si procede alla semplificazione del disposto;

10. il contenuto di azoto per gli effluenti di allevamento palabili acquistati è stabilito dai parametri presenti negli allegati al regolamento stesso, pertanto è necessario eliminare il comma 5 dell'articolo 12 che dà diversa indicazione;

11. per calcolare il fabbisogno di azoto delle singole colture si fa riferimento al piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione Toscana 2000-2006; tale riferimento è stato rivalutato e si è ritenuto più corretto far riferimento ai disciplinari delle produzioni agricole integrate di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), in ragione del fatto che il PSR di riferimento ha una validità temporale limitata e definita (2000-2006) e quindi non tiene conto dell'eventuale evoluzione della normativa tecnica;

12. al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in relazione alle norme cui assoggettare il trasporto degli effluenti di allevamento finalizzato all'utilizzazione agronomica nelle zone vulnerabili da nitrati vengono indicate esplicitamente le norme da rispettare per tale trasporto;

13. si sono riscontrati alcuni problemi nell'applicazione delle norme relative alla gestione della fertirrigazione azotata di sintesi pertanto si è proceduto ad una revisione delle stesse finalizzata a rendere attuabili tali disposizioni;

14. il piano di utilizzazione agronomica (PUA) definisce il fabbisogno di azoto e giustifica le pratiche di fertilizzazione adottate. Pertanto, è necessario, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale, stabilire che il suddetto piano è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

15. al fine di chiarire i contenuti della comunicazione e dell'obbligo di registrazione è opportuno definire con maggior precisione le soglie in chilogrammi di azoto per anno;

16. anche al fine delle comunicazioni da effettuare ai sensi della normativa statale è necessario disciplinare le modalità di monitoraggio del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del d.p.g.r. 32/R/2006;

17. il termine per l'applicazione delle disposizioni del regolamento fa riferimento alla istituzione delle zone vulnerabili. In fase di applicazione si è ritenuto opportuno riferire il termine per l'applicazione delle disposizioni a partire dalla perimetrazione e non dalla istituzione della zona vulnerabile. Da tale modifica consegue la necessità di intervenire anche sul periodo di decorrenza del regolamento stesso;

18. è necessario sostituire l'allegato 3 per integrarlo con una premessa esplicativa utile al fine dell'applicazione delle disposizioni;

19. è necessario sostituire l'allegato 4 per integrarlo con note esplicative indispensabili per l'applicazione del PUA;

si approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all' articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio 2006, n. 32/R (Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in attuazione della direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio)

omissis (1)

Art. 2

Modifica all' articolo 3 del d.p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 3

Modifiche all' articolo 4 del d.p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 4

Modifiche all' articolo 5 del d.p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 5

Modifiche all' articolo 6 del d.p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 6

Modifiche all' articolo 8 del d.p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 7

Modifiche all' articolo 9 del d.p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 8

Modifica all' articolo 10 del d.p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 9

Inserimento dell' articolo 10bis nel d. p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 10

Modifiche all' articolo 12 del d.p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 11

Modifica all' articolo 13 del d.p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 12

Inserimento dell' articolo 13 bis nel d. p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 13

Sostituzione dell' articolo 14 del d.p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 14

Modifiche all' articolo 15 del d.p.g.r. 32/R/2006

omissis (1)

Art. 15

omissis (I)	<i>Modifiche all' articolo 16 del d.p.g.r. 32/R/2006</i>
	<i>Art. 16</i>
omissis (I)	<i>Modifiche all' articolo 17 del d.p.g.r. 32/R/2006</i>
	<i>Art. 17</i>
omissis (I)	<i>Modifica all' articolo 18 del d.p.g.r. 32/R/2006</i>
	<i>Art. 18</i>
omissis (I)	<i>Modifica all' articolo 19 del d.p.g.r. 32/R/2006</i>
	<i>Art. 19</i>
omissis (I)	<i>Sostituzione dell' articolo 20 del d.p.g.r. 32/R/2006</i>
	<i>Art. 20</i>
omissis (I)	<i>Modifica all' articolo 21 del d.p.g.r. 32/R/2006</i>
	<i>Art. 21</i>
omissis (I)	<i>Sostituzione dell'allegato 3 al d.p.g.r. 32/R/2006</i>
	<i>Art. 22</i>
omissis (I)	<i>Sostituzione dell'allegato 4 del d.p.g.r. 32/R/2006</i>

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 13 luglio 2006, n. 32/R